

## PARITARIA GESU' BAMBINO" PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque nel giorno 4 dicembre

tra

dell'Amministrazione Comunale in forza del provvedimento n. 21 del 20/12/2024:

**e dall'altra**

Giorgio Noli, nato a Genova il 23 Settembre 1952 e residente in Arenzano - Piazza

## Anselmo 2

**PREMESSO**

partire dall'anno 2001, all'Associazione "Scuola Materna Gesù Bambino Onlus" ;

scopo con nulla osta della Curia Arcivescovile di Genova prot. n. AAM2003=74/187

UA - Parr. 71 – rilasciato in data 18/03/2003:

	- che la suddetta Parrocchia è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con	
	D.M.I. N. 431 del 15.11.1986, iscritto nel libro delle persone giuridiche del Tribunale	
	di Genova al n. 386 del registro d'ordine a far data del 27/09/1986;	
	- che con decreto del Direttore Regionale prot. n. 3088/196 in data 05/06/2001 la	
	scuola materna è stata riconosciuta scuola paritaria, ai sensi della Legge n. 62 in	
	data 10 marzo 2000, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001;	
	<b>DATO ATTO</b>	
	- che con deliberazione della Giunta Comunale, richiamata integralmente, n. 145	
	del 9/10/2025 è stata approvata la bozza di convenzione e dato indirizzo al	
	responsabile di area I- "Servizi ai Cittadini " di procedere alla stipula della stessa	
	per il funzionamento delle scuole d'infanzia parificate presenti sul territorio ed	
	approvati i criteri per l'assegnazione di un contributo per l'anno 2025;	
	- che con determinazione del Responsabile dell'Area I n.1333 in data 2 dicembre	
	2025 sono stati applicati i criteri individuati dalla Giunta per la determinazione del	
	contributo e fatta propria la bozza di convenzione approvata con delibera di Giunta	
	per la scuola d'infanzia paritaria "Gesù Bambino" di Arenzano che prevede per il suo	
	funzionamento un contributo comunale per l'anno 2025 pari ad euro 25.338,14 (al	
	loro della ritenuta);	
	<b>si stipula e si conviene quanto segue</b>	
	<b>Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE</b>	
	La presente convenzione regola l'intervento del Comune di Arenzano nella gestione	
	della Scuola d'Infanzia paritaria "Gesù Bambino" e pone le condizioni ed i vincoli che	
	la suddetta é tenuta ad osservare al fine di accedere al finanziamento comunale per	
	la gestione ed il funzionamento della struttura per l'anno 2025.	

	La scuola dell'infanzia è gestita presso i locali, idonei al funzionamento secondo le	
	disposizioni di legge, ubicati nel fabbricato in Via Terralba n. 103 di proprietà della	
	Parrocchia dei Santi Nazario e Celso.	
	<b>Art. 2 - FINALITA' DELL'INTERVENTO DEL COMUNE</b>	
	La partecipazione comunale ai costi di gestione della struttura parificata è motivata	
	in primo luogo dalla considerazione che essa svolge un pubblico servizio alla	
	collettività presente nel territorio del Comune di Arenzano ed è essenzialmente	
	finalizzata:	
	a) a realizzare gli orientamenti educativi di cui alle norme vigenti, mantenendo la	
	libertà di insegnamento ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione;	
	b) ad attuare un POF conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;	
	c) a favorire la frequenza del maggior numero possibile di bambini alla Scuola	
	d'Infanzia in considerazione dell'importanza crescente che essa, pur non essendo	
	considerata Scuola dell'obbligo, ha assunto un ruolo particolare nell'agevolare la	
	socializzazione e nello stimolare l'apprendimento dei bambini;	
	d) ad affermare i principi del pluralismo e della libertà di educazione;	
	e) a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano	
	l'emarginazione precoce di gruppi di soggetti. Tutti i bambini vengono accettati	
	senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione favorendo, in	
	particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio economico	
	culturale, che compiono l'età di tre anni entro l'anno solare e comunque come	
	previsto sulla normativa in materia;	
	f) a riconoscere il diritto dei bambini con disabilità ad essere ammessi alla frequenza	
	scolastica, con adeguati progetti di inserimento previe intese tra la scuola, il	
	Comune e l'ASI.	

**Art. 3 - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA D'INFANZIA**

La Scuola d'infanzia in relazione alla gestione e funzionamento della struttura per l'anno 2025 è tenuta all'accettazione ed al rispetto delle seguenti clausole:

1) essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio rilasciate dalle competenti autorità del Settore Pubblica Istruzione statale e comunale;

2) disporre di un regolamento aggiornato secondo le nuove disposizioni in materia di diritto allo studio nelle scuole paritarie come indicato nel "Piano Regionale per il Diritto allo studio del Sistema Scolastico e Formativo anni 2011/2013 relativo al funzionamento della struttura nel quale vengono chiaramente sanciti:

a) il principio del pluralismo nell'insegnamento;

b) il perseguimento ulteriore di tutti i miglioramenti organizzativi;

c) la presenza di personale insegnante e non docente di numero complessivo adeguato agli standard ministeriali relativi ai servizi erogati. Il personale docente ed ausiliario dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali ai sensi della legge n. 239/91 o equipollente ai sensi di legge. Al personale assunto e dipendente verrà applicato il contratto nazionale di lavoro stipulato tra i Sindacati Scuola confederali e la FISM o altro Ente ammesso alla contrattazione nazionale dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Scuola assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo - didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale;

d) la presenza di un numero di iscritti per ciascuna sezione non inferiore a 18 e non superiore a 26 bambini, come previsto dalla vigente normativa;

	e) l'obbligo di ammettere alla frequenza bambini con disabilità che ne facciano richiesta ed in quest'ottica di tendere alla limitazione delle barriere architettoniche che pongono ostacoli agli spostamenti nei locali della struttura dei soggetti svantaggiati;	
	f) il costante adeguamento dei programmi didattici alle linee generali previste dai Programmi Ministeriali per la Scuola d'infanzia statale, la programmazione didattica dovrà essere verificata periodicamente dal Dirigente Scolastico e di essa dovrà essere inviata documentazione al Responsabile di Area "Servizi ai Cittadini" del Comune di Arenzano;	
	g) la data d'inizio e di termine dell'anno scolastico e l'orario giornaliero dovrà almeno essere commisurato a quello della scuola dell'infanzia statale. In accordo con il Comune potranno essere organizzati dei servizi integrativi ed estivi con articolazione oraria più favorevole all'utenza;	
	h) l'obbligo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle tabelle dietetiche previste dalla Normativa vigente regionale di cui alle linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Liguria approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 695 del 15/07/2022.	
	<b>Art. 4 - PARTECIPAZIONE AI COSTI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</b>	
	A tale scopo per l'anno 2025 viene assegnato un contributo finalizzato:	
	a) alla normale gestione e funzionamento della Scuola d'Infanzia in riferimento alle linee guida della precedente convenzione di cui si riafferma la validità sostanziale;	
	b) al contenimento delle rette di frequenza. Possono essere previste riduzioni nel caso di assenze prolungate o in presenza di particolari condizioni socio economiche segnalate anche dal Comune. Le rette sono stabilite dall'Ente gestore;	

	c) al mantenimento del livello qualitativo del servizio offerto dalle strutture medesime	
	in termini di figure di assistenza operanti (personale ausiliario in numero adeguato);	
	d) al perseguimento delle prestazioni pedagogiche sempre più in linea con i	
	programmi della Scuola d'Infanzia Statale, fermo restando quanto previsto dalla	
	legge n. 59 del 15.3.97 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;	
	e) a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della Scuola, attraverso la	
	costituzione e la regolare attività in Organi Collegiali in analogia a quanto previsto	
	dal D.P.R. n. 416/74 e successive modificazioni.	
	Tale contributo viene stabilito tenuto conto del bilancio della Scuola d'Infanzia	
	paritaria ed in conformità ai principi enunciati dal Regolamento Comunale,	
	approvato con atto del Consiglio Comunale n. 27 in data 30 luglio 2020, in aderenza	
	all'importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2025/2028 e da criteri individuati con	
	delibera ____ precedentemente citata.	
	Ai fini della determinazione relativa all'assegnazione del contributo, la Scuola	
	d'Infanzia ha trasmesso copia del bilancio preventivo corredato da: numero delle	
	sezioni attivate, numero degli iscritti e dei frequentanti, numero degli insegnanti e del	
	personale ausiliario, orario di funzionamento della scuola, quote relative alle rette di	
	frequenza/refezione/mantenimento posto, retta oraria per eventuale frequenza extra	
	tempo, eventuali servizi integrativi ed estivi.	
	<b>ART. 5 - MODALITA' PAGAMENTO CONTRIBUTO</b>	
	Il pagamento del contributo 2025 stabilito in un importo pari ad € 25.338,14 verrà	
	corrisposto entro il 28/02/2026 (di cui euro 24.071,23 liquidati nel 2025 ai sensi	
	dell'art. 16 del Regolamento indicante criteri e modalità per la concessione di	
	sovvenzioni, contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e	
	privati ai sensi della legge 241/1990 con successive modifiche ed integrazioni) dietro	

	presentazione del consuntivo comprensivo delle entrate e delle spese. Dovrà essere	
	presentata dichiarazione assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta	
	d'acconto. In caso di non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto occorre indicare gli	
	estremi di legge.	
	<b>Art. 6 - ALTRE DISPOSIZIONI</b>	
	Il legale rappresentante si impegna a produrre l'attestazione della titolarità della	
	gestione e a rendere pubblici i bilanci che saranno pubblicati sul sito web del	
	Comune di Arenzano nella sezione dedicata alla trasparenza. Inoltre il legale	
	rappresentante si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, entro il 28/02/2026,	
	ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 124/2017 - nei commi da 125 a 129 - tutte le	
	informazioni relative al contributo ricevuto dal Comune di Arenzano. Tale	
	inadempienza comporterà l'obbligo di restituzione delle somme ricevute.	
	<b>Art. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE</b>	
	La presente convenzione ha la durata relativa alla gestione ed al funzionamento	
	della struttura per l'anno educativo 2025/2026	
	<b>Art. 8 - SPESE, IMPOSTE E TASSE</b>	
	Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula della presente convenzione, quali	
	quelle eventuali di quietanza, di diritti fissi, di segreteria, di scritturazione e di carta	
	bollata, saranno a carico della Scuola d'infanzia di Arenzano. Per quanto riguarda la	
	ritenuta d'acconto si va rinvio alle norme e disposizioni di legge in materia.	
	<b>Art. 9 - RINVIO A NORME VIGENTI</b>	
	Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle	
	leggi e ai regolamenti in vigore aventi attinenza con i servizi oggetto della presente	
	convenzione. Alla convenzione viene attribuito il valore di € 25.338,14 al lordo della	
	ritenuta d'acconto del 4 % per per l'anno 2025.	

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto:

## IL RAPPRESENTANTE LEGALE

**SCUOLA D'INFANZIA PARIFICATA GESU' BAMBINO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA